

N. 55108 rep. ----- N. 23093 fasc.

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

REGISTRATO A UDINE

L'anno duemilaventitre -----

il 27/12/2023

il giorno sei -----

al n. 23942

del mese di dicembre -----

Serie 1 T

Esatti € 356,00

alle ore 9,00 -----

di cui € /

in Tavagnacco, nella sede del Comune in Piazza Indipendenza

per trascrizione

n.1. -----

Avanti a me dott. Antonio Cevaro, notaio residente in Cividada-

le del Friuli ed iscritto presso il Collegio Notarile dei di-

Iscritto al Registro delle Im-

stretti riuniti di Udine e Tolmezzo, sono comparsi: -----

prese di Pordenone

1) TOSOLINI Luca, nato a Udine il 15 febbraio 1967 e residen-

^{Udine}
protocollo n. 89315/2023

te a Tavagnacco, Via Cesare Battisti n. 19, il quale dichia-

iscritta il 21/12/2023

ra di intervenire al presente atto nella sua veste di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentan-

te della società a responsabilità limitata con unico socio

"FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L." con sede in Tava-

gnacco, Piazza B. di Prampero n.7/A, capitale sociale Euro

100.000 (centomila) interamente versato, codice fiscale e nu-

mero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordeno-

ne-Udine 02418740300, iscritta al REA presso la CCIAA di Por-

denone - Udine al n. UD-259263. -----

2) CUCCI Giovanni, nato a Tolmezzo il 2 giugno 1959, domici-

liato per la carica come appresso, il quale interviene in

quest'atto nella sua veste di Sindaco pro tempore ed in rappresentanza del "COMUNE DI TAVAGNACCO", codice fiscale 00461990301, autorizzato con Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Tavagnacco di data 16/11/2023 N. 64 del Reg. Delibere, che in copia dichiarata conforme al documento informatico sottoscritto digitalmente, si allega al presente atto sub "A". -----

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale e veste rappresentativa io notaio sono certo, mi richiedo di ricevere il verbale dell'assemblea della predetta società a responsabilità limitata con socio unico "FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.R.L." riunitasi oggi, in prima convocazione, in questo luogo ed ora, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: -----

- Ordine del Giorno: -----
- modifica oggetto sociale; -----
 - aggiornamento dello statuto sociale in relazione al consolidamento del modello "in house providing" della Farmacia; --
 - deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

A ciò aderendo io notaio do atto di quanto segue: -----

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Tosolini Luca il quale constata e dichiara: -----

- 1)
 - che è presente l'intero capitale sociale in persona del Comune di Tavagnacco, qui rappresentato dal Sindaco; -----

2)

- che è presente al completo l'organo amministrativo nella sua persona e in quella del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Redigonda Federico e del Consigliere Danellutti Valeria; -----

- che l'Organo di Controllo non è stato nominato; -----

- che, pertanto, l'assemblea è regolarmente e validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. -----

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, in vista dell'affidamento da parte del Comune di Tavagnacco dell'esercizio in nome e per conto del Comune stesso di funzioni e compiti relativi alla gestione della struttura residenziale "Abitare possibile a Tavagnacco" e all'erogazione di servizi di supporto finalizzati ad assicurare il benessere delle persone dimoranti nella predetta struttura, espone le ragioni per le quali si rende necessario ampliare l'oggetto sociale. -----

A questo punto l'Assemblea senza necessità di discussione, all'unanimità -----

----- delibera -----

di modificare l'art. 3 dello statuto sociale come segue: ----


"Art. 3 Attività dell'oggetto sociale -----

3.1 La società ha per oggetto principale l'attività di gestione di farmacie nei limiti numerici e territoriali consentiti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti,

ciascuna sotto la responsabilità di un direttore ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 10, della Legge 8 novembre 1991 n. 362 e dell'art. 12, ultimo comma, della Legge 2 aprile 1968 n. 475, e quindi l'esercizio di tutte le attività previste dalla legislazione sanitaria e dalla legge sul commercio in vigore per il commercio al dettaglio di specialità medicinali, specialità medicinali da banco, specialità medicinali veterinarie, prodotti omeopatici, prodotti di erboristeria, prodotti di veterinaria, preparazioni galeniche, sostanze chimiche e di origine vegetale anche di uso non farmaceutico, dispositivi medici, presidi medico-chirurgici, biocidi, prodotti cosmetici, integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali ed inoltre tutti i prodotti e servizi a valenza sanitaria connaturati all'esercizio della farmacia, "foods" e "non foods". -----

3.2 Nei limiti e con le modalità consentite dal presente statuto e dall'ordinamento con riferimento al modello in house providing, la società potrà assumere partecipazioni in società lucrative e/o cooperative di farmacisti o in consorzi aventi oggetto connesso o complementare all'attività esercitata dalla società, nel settore del farmaco, del sanitario o del salutare. Tale attività di partecipazione non potrà mai rivestire carattere prevalente avendo natura meramente strumentale. La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalla normativa speciale

Uscita
Quarantini



in materia finanziaria, bancaria e professionale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie, utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale. -----

3.3 Potrà associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione. -----

3.4 La società potrà inoltre concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni proprie. -----

3.5 Oltre a quanto previsto nel precedente comma 3.1., la società ha per oggetto, ai sensi degli artt. 4 e 16 del d.lgs.

n. 175/2016, una o più delle attività di seguito specificate:

a) autoproduzione di servizi pubblici locali, ivi compresa la gestione ed esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e infrastrutture di proprietà degli enti pubblici soci; -----

b) svolgimento di attività preparatoria all'esercizio di funzioni e compiti amministrativi spettanti agli enti pubblici soci, relativi ai servizi pubblici locali; -----

c) svolgimento di funzioni e compiti attribuiti agli enti locali soci dalla normativa statale e regionale, con particolare riferimento alla materia dei servizi pubblici locali; -----

d) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la gestione dei beni destinati all'erogazione di tali servizi. -----

3.6 La società svolge le attività sopra elencate nei limiti e con le modalità ammessi dall'ordinamento con riferimento al modello della società in house providing. -----

3.7 Oltre l'ottanta per cento del fatturato totale della società deve derivare, in conformità all'art. 16 comma 3 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci o comunque dallo svolgimento di attività, sempre in forza di incarichi ricevuti dagli enti pubblici soci, con le collettività, cittadini e utenti, rappresentate dai predetti enti pubblici e nel territorio di riferimento di questi ultimi. --

3.8 Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e comunque per un importo non superiore al venti per cento del fatturato totale della società, Farmacia comunale di Tavagnacco s.r.l. potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto anche su richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci." -----

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, espone le ragioni per le quali è opportuno adeguare l'attuale statuto sociale, al fine di consolidare il modello "in house providing" della Farmacia, rendendosi pertanto necessaria la modifica degli articoli 1 - 5 - 10 - 20 -25 - 26 - 29 - 33 e l'aggiunta, dopo l'articolo 28 di un nuovo articolo che assume la numerazione di 28 bis. -

Dichiarandosi i presenti edotti delle modifiche proposte,

l'assemblea, senza necessità di discussione, all'unanimità

dei voti, delibera: -----

- di approvare la modifica dei suddetti articoli ed il testo

del nuovo articolo 28 bis. -----

- di approvare il testo aggiornato dello statuto con le modi-

fiche sopra deliberate, statuto che si allega al presente at-

to sotto la lettera "B" perché ne formi parte integrante. ----

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara

chiusa l'Assemblea alle ore 9,30. -----

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della

società. -----

I comparenti consentono il trattamento dei loro dati persona-

li ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifi-

che ed integrazioni; gli stessi potranno pertanto essere in-

seriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telema-

tici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti for-

malità ed effetti fiscali connessi ed utilizzati ai fini del-

la normativa antiriciclaggio. -----

I comparenti dichiarano di aver preso conoscenza degli alle-

gati e pertanto dispensano me notaio dal darne lettura. ----

Ed io notaio ho ricevuto il presente atto e del medesimo ho

dato lettura ai comparenti i quali, da me interpellati, lo

approvano, lo confermano e con me lo sottoscrivono alle ore

9,35. -----

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia
sotto la mia direzione su sette pagine complete ed alcune ri-
ghe dell'ottava. -----

1) Adde "- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a
norma di statuto in data 29 novembre 2023 con PEC GEN-GEN 2023-
0031270-A-A di pari data;". -----

2) Si cancellano ventisette parole interlineate da "è" a "Va-
leria" e si sostituiscono con "del Consiglio di Amministrazione
è presente esso Presidente, mentre sono assenti giustifica-
ti gli altri due amministratori Redigonda Federico e Danelutti
Valeria, informati della riunione;". -----

Due postille da me lette ai componenti che le approvano. -----

In tutto ventisette parole cancellate. -----

*Luigi
Giovanni
Pavesi*



COMUNE DI TAVAGNACCO (UD)

AI SENSI DEL D. LGS N. 82/2005 E SS.MM.II.
E DEL D.P.R. N. 445/2000 E SS.MM.II.,SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA
CARTACEA, COMPOSTA DA N° 5 FOGLI,
E' CONFORME AL DOCUMENTO
INFORMATICO SOTTOSCRITTO
DIGITALMENTE DA IL SEGRETARIOdott.ore LUISA CANTARUTTI
IN DATA 21/11/23 ALLE ORE 17:04CERTIFICATO N°
-ESIBITOMI IN DATA ODIERNA SU SUPPORTO
INFORMATICO DASEGRETARIA GENERALE
Tavagnacco, 30/11/2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Luca Quilichini**COMUNE DI TAVAGNACCO**
PROVINCIA DI UDINE**COPIA****N. 64** del Reg. Delib.**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA MODIFICA DELLO STATUTO DI "FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO SRL" E PER L'AFFIDAMENTO A "FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO SRL", QUALE SOCIETA' COSTITUITA E OPERANTE IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI "IN HOUSE PROVIDING", DELLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA CASA "ABITARE POSSIBILE A TAVAGNACCO" E ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO AI DIMORANTI NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE.

L'anno **2023**, il giorno **16** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **17:40**, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti in sala Consiliare "E. Feruglio" i seguenti Consiglieri:

CUCCI GIOVANNI	Sindaco	Presente
BARBIERO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CARAVAGGI MARCELLO	Consigliere	Presente
COMUZZO ORNELLA	Consigliere	Presente
DEL FABBRO GIULIA	Vice Sindaco	Assente
DI BERT ADALGISA	Consigliere	Presente
FABRIS FEDERICO	Consigliere	Presente in collegamento
FERUGLIO FRANCESCO	Consigliere	Presente
MARTINI ANDREA	Consigliere	Presente
MAURO GIOVANNA	Consigliere	Presente
MORANDINI PAOLO	Consigliere	Presente
SPINELLI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
TONETTO GIORGIO	Consigliere	Presente
AMATO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BONETTI OSCAR	Consigliere	Presente
BOTTO TALITA	Consigliere	Presente
BULFONE ANTONELLA	Consigliere	Presente
GRIMAZ GIORGIO	Consigliere	Presente
MARINI ALFIO	Consigliere	Presente
MIAN DANIELA	Consigliere	Presente
PARON GIULIA	Consigliere	Presente

Assiste il **Segretario comunale Dott.ssa CANTARUTTI LUISA**, presente nella sede comunale in sala Consiliare "E. Feruglio" il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Dott. CUCCI GIOVANNI**, nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

RICEVUTO PER VIA TELEMATICA DA

IN DATA _____

CONSERVATO PRESSO QUESTA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA

IN DATA _____ ALLE ORE _____

Tavagnacco, _____



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE



COPIA

N. 64 del Reg. Delib.

COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA MODIFICA DELLO STATUTO DI "FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO SRL" E PER L'AFFIDAMENTO A "FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO SRL", QUALE SOCIETA' COSTITUITA E OPERANTE IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI "IN HOUSE PROVIDING", DELLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA CASA "ABITARE POSSIBILE A TAVAGNACCO" E ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO AI DIMORANTI NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE.

L'anno **2023**, il giorno **16** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **17:40**, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti in sala Consiliare "E. Feruglio" i seguenti Consiglieri:

CUCCI GIOVANNI	Sindaco	Presente
BARBIERO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CARAVAGGI MARCELLO	Consigliere	Presente
COMUZZO ORNELLA	Consigliere	Presente
DEL FABBRO GIULIA	Vice Sindaco	Assente
DI BERT ADALGISA	Consigliere	Presente
FABRIS FEDERICO	Consigliere	Presente in collegamento
FERUGLIO FRANCESCO	Consigliere	Presente
MARTINI ANDREA	Consigliere	Presente
MAURO GIOVANNA	Consigliere	Presente
MORANDINI PAOLO	Consigliere	Presente
SPINELLI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
TONETTO GIORGIO	Consigliere	Presente
AMATO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BONETTI OSCAR	Consigliere	Presente
BOTTO TALITA	Consigliere	Presente
BULFONE ANTONELLA	Consigliere	Presente
GRIMAZ GIORGIO	Consigliere	Presente
MARINI ALFIO	Consigliere	Presente
MIAN DANIELA	Consigliere	Presente
PARON GIULIA	Consigliere	Presente

Assiste il **Segretario comunale Dott.ssa CANTARUTTI LUISA**, presente nella sede comunale in sala Consiliare "E. Feruglio" il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Dott. CUCCI GIOVANNI**, nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA MODIFICA DELLO STATUTO DI "FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO SRL" E PER L'AFFIDAMENTO A "FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO SRL", QUALE SOCIETA' COSTITUITA E OPERANTE IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI "IN HOUSE PROVIDING", DELLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA CASA "ABITARE POSSIBILE A TAVAGNACCO" E ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO AI DIMORANTI NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Premesso che:

- tra le finalità dello Statuto comunale è annoverata la promozione dello sviluppo sostenibile e del progresso civile, sociale ed economico della comunità, anche attraverso una tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- con deliberazione del Consiglio comunale n° 74 di data 28/11/2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata costituita la società a responsabilità limitata denominata "Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l.", con capitale interamente pubblico versato dal socio unico Comune di Tavagnacco e si è stabilito di affidare il servizio farmaceutico alla società "Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l.";
- con deliberazione del Consiglio comunale n° 47 di data 20/12/2016 è stato disposto di approvare le modifiche allo statuto della società "Farmacia comunale di Tavagnacco s.r.l.";
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha adottato la DGR n. 671 del 14 aprile 2015 ad oggetto "Sperimentazione regionale abitare possibile e domiciliarità innovativa. Approvazione Linee guida" e con DGR n. 2089 del 26 ottobre 2017 ha emanato le nuove linee guida della sperimentazione stessa;
- il Comune di Tavagnacco ha aderito alla sperimentazione regionale in argomento e ha approvato il progetto "Abitare possibile a Tavagnacco" con deliberazioni del Consiglio comunale n. 13 del 20 febbraio 2019 e n. 80 del 24 luglio 2019;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con decreto n. 629/SPS del 11.04.2019 ha autorizzato il Comune di Tavagnacco ad avviare, a decorrere dal 1° settembre 2019, la sperimentazione per un periodo di tre anni e che il periodo di durata della sperimentazione è stato prorogato, con decreto n. 9756/GRFVG del 17.08.2022 sino al 31 dicembre 2023;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha da ultimo aggiornato le linee guida della sperimentazione in argomento con deliberazione di Giunta n. 1625 del 27 settembre 2019 avente ad oggetto «Linee guida per la promozione e la realizzazione di forme sperimentali di abitare inclusivo di cui all'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17: aggiornamento delle sperimentazioni di cui alla DGR 2089/2017 in materia di abitare possibile e domiciliarità innovativa»;

- l'immobile di proprietà comunale utilizzato per la predetta sperimentazione è situato nel territorio comunale ed esattamente nella frazione di Feletto Umberto, piazza Libertà 23;
- a seguito dell'espletamento della procedura di ammissione alla casa "Abitare possibile a Tavagnacco", la struttura residenziale è divenuta operativa con l'inserimento, in qualità di dimoranti, delle prime due persone;

Considerato che:

- essendo ormai imminente la data di scadenza (31.12.2023) della fase di sperimentazione del progetto "Abitare possibile a Tavagnacco", questa Amministrazione comunale valuta corrispondente all'interesse pubblico assicurare il mantenimento e il potenziamento di tale soluzione abitativa e l'implementazione dell'erogazione ai dimoranti nella struttura residenziale di alcuni servizi di supporto;
- risponde agli interessi della collettività offrire una soluzione innovativa abitativa per persone ultrasessantacinquenni autosufficienti o adulti in condizioni di fragilità e a rischio di istituzionalizzazione, nonché, in caso di disponibilità di posti, per persone disabili, a carattere residenziale e diurno, integrata con i competenti servizi socioassistenziale e sociosanitari territoriali e alternativa alle tradizionali strutture residenziali;
- la finalità generale dell'Amministrazione comunale, con il mantenimento e il potenziamento della predetta soluzione abitativa, è, in coerenza con il programma di mandato, quella di implementare le opportune strategie ed attività finalizzate a far diventare l'iniziativa "Abitare possibile a Tavagnacco" patrimonio valoriale e strutturale condiviso e luogo di sintesi e sinergia di molteplici azioni e risorse della comunità tutta, anche al fine di valorizzare l'utilizzo di finanziamenti pubblici ottenuti sia per la sistemazione dell'immobile, sia per l'avvio di un progetto sperimentale ed innovativo;
- è prioritario per l'Amministrazione il mantenimento in continuità ed il consolidamento dell'iniziativa in questione, nella convinzione che il rafforzamento della rete tra cittadini, associazioni, istituzioni e privato sociale, la collaborazione e il contributo di persone singole e associate facciano la vera differenza nel rendere generativo un territorio ed una comunità che orienti il suo interesse alla crescita del benessere collettivo ed alla cura dei propri luoghi di vita, soprattutto laddove si manifesta la fragilità, offrendo soluzioni efficaci rispetto ai problemi, sostenibili rispetto alle risorse, e partecipate ed integrate rispetto al territorio;
- è altresì prioritario per l'Amministrazione, attraverso la soluzione abitativa innovativa "Abitare possibile a Tavagnacco", perseguire i seguenti obiettivi specifici:
 - a) ridurre e prevenire l'istituzionalizzazione della persona;
 - b) evitare l'isolamento sociale, l'esclusione e lo sradicamento dalla comunità di appartenenza;
 - c) far vivere e far percepire alla persona anziana fragile la struttura come propria abitazione;
 - d) promuovere l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone anziane e/o disabili, fornendo loro risorse, al contempo, incidendo sul loro ambiente di vita e sulle condizioni di utilizzo delle risorse fornite, in vista di una loro piena realizzazione;



e) stimolare la partecipazione delle famiglie e della comunità agli interventi diretti al miglioramento delle condizioni di vita dell'anziano e/o disabile, innescando processi generativi e creando valore aggiunto sotto forma di beni relazionali;

f) promuovere un cambiamento nelle modalità di risposta ai bisogni delle persone anziane e/o disabili attraverso l'introduzione di approcci ispirati alla coproduzione dei servizi;

g) favorire una visione dell'innovazione che non si limiti a un mero avanzamento della frontiera tecnologica, ma sia in grado di produrre valore sociale attraverso cambiamenti sul piano istituzionale (capacità di definire politiche integrate, rapporto pubblico-privato, processi di appalto), dei modelli di gestione del servizio (coproduzione e sviluppo di una comunità inclusiva), del ruolo della persona e della sua famiglia (non più utente, bensì partner nella costruzione, attuazione e valutazione del servizio);

- l'Amministrazione ritiene che l'iniziativa "Abitare possibile a Tavagnacco" si pone l'obiettivo di assicurare, in alternativa alle tradizionali residenze per anziani e per persone con disabilità previste dalla normativa in materia, forme abitative innovative destinate a riprodurre un ambiente di vita quanto più assimilabile a quello familiare, con la possibilità di accogliere anche altre persone (familiari e/o assistenti personali), nonché l'erogazione di minimi servizi di supporto, come le attività di pulizie nelle aree comuni, di telesoccorso e di animazione;

Ricordato che:

- l'art. 131, comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 stabilisce che *«nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province»;*
- l'art. 13 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che *«spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici ai servizi alla persona e alla comunità [...]»;*
- l'art. 6 della l. 8 novembre 2000, n. 328 attribuisce ai comuni funzioni e compiti relativi a interventi di integrazione e sostegno sociale a livello locale, tra i quali anche quelli destinati all'inserimento e alla permanenza di persone anziane e disabili in strutture residenziali;
- la L.R. 31 marzo 2006, n. 6, "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" stabilisce (art. 6) che il sistema integrato fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso, tra le altre, misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all'assistenza familiare e l'offerta semiresidenziale e residenziale temporanea, misure per favorire l'integrazione sociale delle persone disabili e misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane, attribuisce (art. 10) ai Comuni funzioni amministrative concernenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato, dispone (art. 17) che i Comuni esercitano le funzioni comunali in forma associata secondo le modalità stabilite dall'art. 18, il quale statuisce che il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni;
- la Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale Friuli

Centrale, stipulata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 6/2006, in data 19/02/2020 tra i Comuni appartenenti al predetto ambito, annovera all'allegato A i servizi e gli interventi da garantire nella gestione associata ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 10 della L.R. 6/2006, e, tra l'altro, anche la sperimentazione di progetti per l'abitare possibile e per la domiciliarità innovativa;

- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale "Friuli centrale" n. 9 del 09/09/2020 è stato approvato lo schema di Convenzione per la definizione dei rapporti tra Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ed Ente Gestore per la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni e il soggetto titolare della sperimentazione di abitare possibile e con la convenzione reg. 2503-P del 26/10/2020 tra il Comune di Tavagnacco in qualità di soggetto titolare della sperimentazione in argomento, il Comune di Udine, in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale Friuli Centrale e l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, di seguito prorogata fino al termine della sperimentazione regionale, sono stati regolati i rapporti tra gli enti sottoscrittori ed i reciproci obblighi per l'attuazione del progetto sperimentale autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto prioritario ed urgente, in prossimità della scadenza della sperimentazione regionale di cui in parola e degli atti che ne definiscono la cornice istituzionale di funzionamento, prefigurare in primis sotto il profilo giuridico e, di seguito, in termini di gestione economico-finanziaria una modalità di gestione diversa, che valorizzi l'avvenuta sperimentazione, al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, di tutelare le persone dimoranti e le persone che hanno presentato manifestazione di interesse all'ingresso nella struttura, di garantire una sostenibilità pluriennale ad un progetto innovativo e di demandare al contratto di servizio la definizione dei rapporti con Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., nel contesto della collaborazione con gli enti istituzionali preposti all'ambito socio-sanitario;

Dato atto che:

- questo Comune intende affidare, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, a Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., quale società costituita e operante in conformità alla normativa in materia di *in house providing*, l'esercizio, in nome e per conto del Comune, di funzioni e compiti relativi alla gestione della struttura residenziale "Abitare possibile a Tavagnacco" e all'erogazione di servizi di supporto finalizzati ad assicurare il benessere delle persone dimoranti nella predetta struttura;
- Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., quale società *in house* il cui capitale è detenuto interamente dal Comune di Tavagnacco, è affidataria della gestione delle farmacie comunali presenti sul territorio del Comune di Tavagnacco;
- alla predetta struttura residenziale possono avere accesso ordinario le persone ultrasessantacinquenni autosufficienti o adulti in situazioni di fragilità e a rischio di istituzionalizzazione, anche in condizione di disabilità;
- in vista di tale affidamento, è necessario modificare l'oggetto sociale di Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l. per ricomprendervi anche le attività consistenti nello svolgimento, in nome e per conto del Comune, di funzioni e compiti relativi alla gestione di immobili di proprietà comunale e all'erogazione di servizi di supporto alla comunità locale;
- in occasione della necessità di compiere la predetta modifica statutaria, è altresì utile apportare

ulteriori modifiche allo statuto societario al fine di consolidare il modello *in house providing* di Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l.;

Dato, altresì, atto che:

- l'art. 7 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il c.d. nuovo codice dei contratti pubblici, stabilisce che *«Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle commesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato»;*

Ritenuto:

- fermi restando i presupposti sopra illustrati e gli obiettivi e i risultati da raggiungere come sopra sintetizzati, di assegnare ai competenti uffici e organi amministrativi di questa Amministrazione comunale il compito di svolgere l'istruttoria finalizzata ad accertare la sussistenza delle condizioni e delle modalità esecutive per attribuire a Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., quale società costituita e operante secondo il modello *in house providing*, l'affidamento dell'esercizio, in nome e per conto del Comune, di funzioni e compiti relativi alla gestione della casa "Abitare possibile a Tavagnacco" e all'erogazione di alcuni servizi di supporto ai dimoranti nella struttura;

Visto il documento denominato "Quadro sinottico modifiche Statuto Farmacia Comunale srl" (doc. A);

Dato atto di approvare il documento denominato "Quadro sinottico modifiche Statuto Farmacia Comunale srl", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto di autorizzare il Sindaco pro-tempore, o suo delegato, ad esprimere parere favorevole in sede di assemblea straordinaria che verrà convocata per approvare le suddette modifiche statutarie;

Posto che:

- l'Amministrazione esprime preferenza per l'affidamento di funzioni e compiti relativi alla gestione della Casa "Abitare possibile a Tavagnacco", con decorrenza dal 1° gennaio 2024, a Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l. a seguito e in conseguenza delle risultanze dell'istruttoria di cui sopra e che pertanto tale decisione verrà assunta attraverso una successiva delibera di questo Consiglio comunale;
- con la medesima delibera consiliare verrà individuato, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, il periodo di durata dell'affidamento e verrà approvato il contratto di servizio avente ad oggetto la regolazione del rapporto di affidamento tra il Comune e Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l.;

DATO ATTO che competono al Consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;
RILEVATO che sulla presente proposta deliberativa sono stati acquisiti i pareri di regolarità di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di approvare** il documento denominato "Quadro sinottico modifiche Statuto Farmacia Comunale srl", quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**doc. A**).
3. **Di autorizzare** il Sindaco pro-tempore, o suo delegato, ad esprimere parere favorevole in sede di assemblea straordinaria che verrà convocata per approvare le suddette modifiche statutarie.
4. **Di mantenere e potenziare** la soluzione abitativa denominata "Abitare possibile a Tavagnacco" anche dopo la conclusione del relativo periodo di sperimentazione.
5. Ferme restando le risultanze dell'istruttoria di cui al successivo p.to 6, **di esprimere** la preferenza per l'affidamento, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, a Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., quale società costituita e operante in conformità alla normativa in materia di *in house providing*, dello svolgimento, in nome e per conto del Comune, di funzioni e compiti relativi alla gestione della Casa "Abitare possibile a Tavagnacco", situata nel territorio della frazione comunale di Feletto Umberto, e all'erogazione di servizi di supporto ai dimoranti nella struttura residenziale.
6. **Di assegnare** ai competenti uffici e organi amministrativi di questa Amministrazione comunale il compito di svolgere l'istruttoria finalizzata ad accertare la sussistenza delle condizioni e delle modalità esecutive per l'affidamento a Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., quale società rispondente al modello *in house providing*, delle attività sopra descritte.
7. **Di dare mandato** ai competenti organi e uffici comunali di compiere tutti gli adempimenti e adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'area economico – finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

C.C. N. 64 DEL 16/11/2023

Le discussioni riportate nel verbale sono sintesi di quanto detto in seduta consiliare ai sensi del parere del Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 25 luglio 2001, n. 4074.

Il Sindaco illustra il punto in oggetto posto all'approvazione del Consiglio comunale, recante modifiche allo statuto della farmacia, che, verranno poi recepite in Assemblea straordinaria da parte della farmacia stessa. Le modifiche proposte sottendono la finalità di rendere conforme lo statuto alla possibile erogazione di servizi ulteriori rispetto la comunità, al fine di rendere la farmacia al servizio della comunità stessa.

Il Sindaco prosegue spiegando che l'obiettivo è quello di realizzare una farmacia di servizi, una farmacia di comunità; vi è il desiderio, di arricchire, il ruolo della farmacia comunale, integrando funzioni nuove e diverse a beneficio del servizio ai cittadini; un modello nuovo in cui la farmacia è intesa, non solo come luogo specifico per l'erogazione dei farmaci, ma anche come un polo per la salute, con servizi integrati di carattere sanitario. Pertanto il modello è quello di una farmacia comunale totalmente pubblica, che diviene erogatore di servizi di comunità;

Il Sindaco illustra l'*excursus* storico della nascita della prima Farmacia comunale in Italia; riferisce circa gli esiti e le esperienze delle molteplici farmacie comunali in Italia; ripercorre la storia della prima farmacia comunale, nata il primo luglio del 1900, a Reggio Emilia, come una farmacia totalmente di proprietà del Comune, volta alla gestione del servizio farmaceutico, con una modalità, che prevedeva anche la distribuzione gratuita dei medicinali alle categorie sociali meno abbienti assistite dal comune. Precisa, pertanto, che questo è il modello pubblicistico al quale l'A.C. si richiama ed il ragionamento da cui sono sfociate queste modifiche statutarie. Chiarisce, che successivamente, saranno verificate le condizioni circa l'affidamento del servizio "Abitare Possibile" alla farmacia, così come indicato al punto 6 della stessa deliberazione in approvazione.

Il Sindaco prosegue nell'illustrazione del contenuto delle modifiche statutarie leggendole nel dettaglio; specifica che trattasi di clausole statutarie che vanno nel senso di rafforzare la titolarità in capo all'ente quindi in capo al gestore pubblico, introducendo un' ampliamento dell'oggetto sociale al fine di ricomprendere ulteriori possibili attività, principalmente con valenza socio- sanitaria, la cui gestione potrebbe essere attribuita alla farmacia, oltre che un' adeguamento normativo a legislazioni sopravvenute successivamente all'approvazione dello statuto revisionato parzialmente nel 2016.

Specifica che, tra le modifiche societarie a tutela della partecipazione pubblica al 100% del Comune, viene introdotta la configurazione in *house providing*, dotandosi di una struttura che la legge chiama di "controllo analogo"; detto controllo implica che, qualora il comune attribuisca una sua funzione a una società partecipata, deve garantirsi il mantenimento di un controllo analogo a quello che eseguirebbe l'ente stesso nell'erogazione del servizio, in caso di gestione diretta;

Interviene la Consigliera Botto, la quale ringrazia il Sindaco per l'illustrazione e afferma che è condivisibile la scelta di ampliare l'oggetto sociale; dalla delibera ben si evince lo spirito, che non si discosta minimamente da quanto il Sindaco aveva indicato nel programma elettorale e quanto è già stato più volte discusso; afferma, altresì, di verificare che gli adeguamenti previsti corrispondono alle norme sottese del Testo Unico in materia di partecipazione pubblica al codice dei contratti, ecc.. Chiede dei chiarimenti in ordine alla scelta dell'ampliamento dell'oggetto sociale con riferimento all'art. 3 e chiede, altresì, i motivi per cui è stato implementato ulteriormente il comma 3 punto 5 con ulteriori attività; nello specifico, chiede cosa si intenda quando si ipotizza che la farmacia si occupi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili ossia se si ipotizzi l'utilizzo di un dipendente

della farmacia dedicato ad interventi manutentivi. La Consigliera Botto chiede, inoltre, quale fattispecie riguardi il comma 3 punto 8 ed, in particolare, quali parametri potranno essere utilizzati, per identificare i terzi a cui potrebbe essere fornito o erogato il servizio. Chiede, altresì, un chiarimento in merito al secondo capoverso della lett. a) dell'art. 28 bis.

Risponde il Sindaco il quale afferma che per quanto riguarda la declinazione più estesa dell'oggetto sociale, solitamente si utilizza una formulazione generale tesa a non generare necessità di produrre continue modifiche statutarie all'atto di qualsivoglia modificazione di attività; le modifiche statutarie proposte tengono già conto delle esigenze maturate nel frattempo, ossia della conformazione della farmacia che è già diventata un polo sanitario, si è dotata di ambulatori, di beni mobili; in tal senso, sorgono necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili con interventi esterni. Prosegue spiegando che, per quanto riguarda il comma 3 punto 8, lo strumento che declinerà questi aspetti sarà il contratto di servizio, in base al presente atto di indirizzo, sia per l'Abitare possibile, che per i restanti servizi.

Prosegue il Sindaco, rispondendo alla domanda posta dalla Consigliera Botto, in relazione al secondo capoverso della lett. a) dell'art. 28 bis, precisando che, come peraltro già avviene, in caso di investimenti la farmacia produrrà un piano di investimenti; specifica, altresì, che il controllo analogo è costruito sullo schema delle direttive emanate dall'ANAC, autorità preposta al controllo anche degli aspetti attinenti le partecipazioni azionarie degli enti locali.

Interviene il Consigliere Marini che ringrazia il Sindaco per l'illustrazione; aggiunge che la gestione delle attività legate all'Abitare possibile non è affatto scontata, quindi potenzialmente si potrebbe anche produrre una perdita per la farmacia; procede in relazione all'Abitare Possibile, riferendo che gli è stato detto che il Presidente delle Quiete, si sarebbe avvicinato all'amministrazione comunale di Tavagnacco chiedendo eventualmente se vi è la possibilità di utilizzare parte o completamente gli spazi; chiede il Consigliere Marini se ciò corrisponde al vero e se ciò fosse, quale valutazione è stata fatta;

Prende la parola il Sindaco, il quale risponde in merito al quesito "Quiete" che c'è stata una richiesta di informazione; spiega che sulla base del regolamento attuale dell'Abitare Possibile è impossibile che ci sia una "collaborazione con la Quiete" perché ha utenti che sono di fuori Comune. Precisa, inoltre il Sindaco, che la giurisprudenza contabile ha ammesso la possibilità che la conduzione della farmacia possa compensare le perdite di altri servizi pubblici a carattere socio-assistenziale co-gestiti dalla medesima società pubblica.

Alle ore 18.24 esce la Vicesindaco Del Fabbro

Prende la parola il Consigliere Marini, che chiede di apportare alcune modifiche all'art. art. 3, comma 3, punto 5; a tal proposito viene chiesta la sospensione della seduta per valutare quanto richiesto;

Il Sindaco dispone la sospensione della seduta consiliare (ore 18.40).

Alle ore 18.48 riprende la seduta dopo la sospensione;

Prende la parola il Sindaco che comunica la formulazione proposta rispetto l' art. 3, comma 3, punto 5 dandone lettura come segue:

-modifica art. 3, comma 3, punto 5, lettera a) come segue: (modifiche in grassetto)

"Inserire un comma 3.5 avente il seguente contenuto:

«Oltre a quanto previsto nel precedente comma 3.1., la società ha per oggetto, ai sensi degli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016, una o più delle attività di seguito specificate:

a) autoproduzione di servizi pubblici locali, ivi compresa la gestione ed esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e infrastrutture di proprietà degli enti pubblici soci;

b) svolgimento di attività preparatoria all'esercizio di funzioni e compiti amministrativi spettanti agli enti pubblici soci, **relativi ai servizi pubblici locali;**

c) svolgimento di funzioni e compiti attribuiti agli enti locali soci dalla normativa statale e regionale, con particolare riferimento alla materia dei servizi pubblici locali;

d) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la gestione dei beni destinati all'erogazione di tali servizi;

e) autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici soci (Nota: punto soppresso in quanto assorbito nella lettera a);

Il Consigliere Marini segnala, altresì, che c'è un errore di battitura nell'art. 5 punto 3, precisamente nella parola "inefficace" e suggerisce altresì nell'art. 28 bis lettera c) la seguente formulazione: "un controllo ex post esercitabile attraverso la fase di approvazione del rendiconto..."

Il Sindaco recepisce la proposta dei Consiglieri comunali, non sussistendo obiezioni in merito da parte di alcuno, di apportare le modifiche di cui sopra direttamente integrate alle modifiche statutarie allegate alla proposta di deliberazione in votazione, senza procedere alla votazione per emendamenti.

Chiede la parola il Consigliere Tonetto, il quale preannuncia il voto favorevole alla deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale da parte del Gruppo Intesa per Tavagnacco; sottolinea l'importanza della Farmacia comunale per il Comune di Tavagnacco, essendo una risorsa nata nel 2015 e sviluppatasi con l'impegno dei dipendenti e delle precedenti amministrazioni comunali. Le modifiche statutarie proposte sono ampie a sostegno dei servizi già diversi, che vanno oltre la semplice commercializzazione dei farmaci, che di fatto, ad oggi la farmacia sta svolgendo.

Al termine dell'intervento del Consigliere Tonetto, il Sindaco chiede se ci sono altre osservazioni; non sussistendo interventi si pone ai voti la proposta, già integrata delle modifiche statutarie emendate sopra riportate, con il seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 19 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. / su n. 19 Consiglieri votanti e n. 19 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione già integrata delle modifiche statutarie emendate sopra riportate che precede.

Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse,

II CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 19 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. / su n. 19 Consiglieri votanti e n. 19 Consiglieri presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente

F.to CUCCI GIOVANNI

Il Segretario

F.to CANTARUTTI LUISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 21/11/2023 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al 06/12/2023, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Tavagnacco, addì 21/11/2023

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Cosetta Antoniazzi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Comune di Tavagnacco, addì

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



QUADRO SINOTTICO MODIFICHE STATUTO FARMACIA COMUNALE

Vecchio statuto	Modifiche
TITOLO I DENOMINAZIONE – COMUNE DELLA SEDE ATTIVITÀ DELL’OGGETTO SOCIALE – DURATA	
<p>Art. 1 Denominazione 1.1 Ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii., è costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.r.l."</p>	<p>Art. 1 Il contenuto dell’attuale comma 1.1. è sostituito con la seguente formulazione: <i>«È costituita una società a responsabilità limitata denominata "Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l.". La società opera secondo il modello in house providing stabilito dall’ordinamento comunitario e interno»</i></p>
<p>Art. 2 Comune della sede 2.1 La sede della società è posta nel Comune di Tavagnacco (UD). 2.2 Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.</p>	
<p>Art. 3 Attività dell’oggetto sociale 3.1 La società ha per oggetto esclusivo l’attività di gestione di farmacie nei limiti numerici e territoriali consentiti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, ciascuna sotto la responsabilità di un direttore ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, comma 10, della Legge 8 novembre 1991 n. 362 e dell’art. 12, ultimo comma, della Legge 2 aprile 1968 n. 475, e quindi l’esercizio di tutte le attività previste dalla legislazione sanitaria e dalla legge sul commercio in vigore per il commercio al dettaglio di specialità medicinali, specialità medicinali da banco, specialità medicinali veterinarie, prodotti omeopatici, prodotti di erboristeria, prodotti di veterinaria, preparazioni galeniche, sostanze chimiche e di origine vegetale anche di uso non farmaceutico, dispositivi medici, presidi medico-chirurgici, biocidi, prodotti cosmetici, integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali ed inoltre tutti i prodotti e servizi a valenza sanitaria connaturati all’esercizio della farmacia, "foods" e "non foods". 3.2 La società potrà assumere partecipazioni in società lucrative e/o cooperative di farmacisti o in consorzi aventi oggetto connesso o complementare all’attività esercitata dalla società, nel settore del farmaco, del sanitario o del salutare. Tale attività di partecipazione non potrà mai rivestire carattere prevalente avendo natura meramente strumentale. La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalla normativa speciale in materia</p>	<p>Art. 3 3.1 Sostituire alla dicitura “oggetto esclusivo” la dicitura “oggetto principale”</p> <p>• al comma 3.2. inserire come incipit, e dunque prima delle parole “La società potrà assumere”, la seguente previsione: <i>«Nei limiti e con le modalità consentite dal presente statuto e dall’ordinamento con riferimento al modello in house providing, ...»</i></p>

finanziaria, bancaria e professionale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie, utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

3.3 Potrà associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione.

3.4 La società potrà inoltre concedere fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni proprie.

• Inserire un **comma 3.5** avente il seguente contenuto:
«Oltre a quanto previsto nel precedente comma 3.1., la società ha per oggetto, ai sensi degli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016, una o più delle attività di seguito specificate:

a) autoproduzione di servizi pubblici locali, ivi compresa la gestione ed esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e infrastrutture di proprietà degli enti pubblici soci;

b) svolgimento di attività preparatoria all'esercizio di funzioni e compiti amministrativi spettanti agli enti pubblici soci, relativi ai servizi pubblici locali;

c) svolgimento di funzioni e compiti attribuiti agli enti locali soci dalla normativa statale e regionale, con particolare riferimento alla materia dei servizi pubblici locali;

d) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la gestione dei beni destinati all'erogazione di tali servizi;

• Inserire un **comma 3.6** avente la seguente formulazione:

«La società svolge le attività sopra elencate nei limiti e con le modalità ammessi dall'ordinamento con riferimento al modello della società in house providing».

• Inserire un **comma 3.7** avente la seguente formulazione:

«Oltre l'ottanta per cento del fatturato totale della società deve derivare, in conformità all'art. 16 comma 3 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci o comunque dallo svolgimento di attività, sempre in forza di incarichi ricevuti dagli enti pubblici soci, con le collettività, cittadini e utenti, rappresentate dai predetti enti pubblici e nel territorio di riferimento di questi ultimi»

• Inserire un **comma 3.8** avente la seguente formulazione:

«Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e comunque per un importo non superiore al venti per cento del fatturato totale della società, Farmacia comunale di Tavagnacco s.r.l. potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto anche su richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci»

Art. 4 Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE – ALTRI APPORTI DEI SOCI TITOLI DI DEBITO

Art. 5 Capitale

5.1 Il capitale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

Art. 5

• Inserire un **comma 5.3** avente la seguente formulazione:

«La società è a totale capitale pubblico e non è ammessa la partecipazione di soggetti privati. Ogni atto di trasferimento della partecipazione sociale a favore di soggetti privati è nullo di pieno diritto e comunque radicalmente inefficace nei confronti della Società»

• Inserire un **comma 5.4** avente la seguente formulazione:

«L'acquisto della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo come disciplinati dal presente statuto e dalla normativa in materia di in house providing»

Art. 6 Aumento e riduzione del capitale

6.1 Nella decisione di aumento del capitale sociale deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione. A tal fine gli amministratori, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, dovranno comunicare ai soci assenti che il capitale d'aumento deliberato dall'assemblea dei soci, può essere da loro sottoscritto. Il diritto di sottoscrizione deve essere esercitato nel termine di decadenza di giorni 30 (trenta) che decorrono dalla data dell'assemblea per i soci che erano presenti e dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra per i soci assenti.

6.2 La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

6.3 Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso



spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

6.4 In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma, c.c.

Art. 7 Altri apporti dei soci

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

7.2 Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.

7.3 In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

Art. 8 Titoli di debito

8.1 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c. e della relativa normativa secondaria.

8.2 L'emissione è di competenza dei soci che decideranno con il metodo assembleare e con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

TITOLO III SOCI CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 9 Diritti dei soci

9.1 La partecipazione al capitale del socio Comune di Tavagnacco non potrà mai essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

9.2 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

9.3 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tuttavia al socio Comune di Tavagnacco spetta il diritto particolare, personale ed inalienabile:

- di nominare l'amministratore unico e, nel caso del consiglio di amministrazione, di nominare almeno 2 (due) amministratori;
- di designare l'organo di controllo o il revisore legale dei conti.

9.4 Il diritto particolare di cui al precedente paragrafo può essere modificato solo con delibera assembleare assunta all'unanimità.

Art.10 Disciplina delle partecipazioni e loro trasferimento per atto tra vivi

10.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune

nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

10.2 Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori procedono nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2466.

10.3 Quando nel presente articolo viene utilizzato il sostantivo "trasferimento" o il verbo "trasferire", deve intendersi ogni atto o negozio, a titolo oneroso o gratuito, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o su parte di essa, o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla medesima o su parte di essa o, infine, un mutamento nella titolarità di tali diritti limitati. Sono pertanto ricompresi, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita (anche coattiva), la permuta, la donazione (anche indiretta), la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la transazione e la dazione in pagamento.

10.4 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta alle disposizioni del presente articolo, a condizione che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

10.5 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo.

A tal fine il socio che intenda trasferire a uno o più soci o anche a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve preventivamente offrirla a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di comprarla, alle seguenti condizioni:

a) il socio, intenzionato al trasferimento, dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento;

b) l'offerta deve indicare specificamente la partecipazione oggetto del trasferimento, la tipologia dell'atto o del negozio attraverso il quale si intende realizzare il trasferimento medesimo, il nominativo

Art. 10

del soggetto interessato all'acquisto e, se si tratti di società di capitali, il nominativo dell'azionista o quotista di riferimento, il prezzo pattuito o – quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento – il valore in danaro che si intende attribuire alla

partecipazione, le condizioni, i tempi del trasferimento ed ogni altro elemento significativo;

c) l'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'offerta, la comunicherà a tutti gli altri soci;

d) a pena di decadenza, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte dell'organo amministrativo della comunicazione dell'offerta, ogni socio interessato all'acquisto deve a sua volta comunicare all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, la propria volontà incondizionata di esercitare la prelazione per l'intera partecipazione offerta;

e) in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, in mancanza di diverso accordo tra questi ultimi, la partecipazione offerta sarà attribuita ai medesimi, in proporzione alle rispettive partecipazioni all'intero capitale sociale, senza tener conto della complessiva partecipazione del socio intenzionato al trasferimento e degli altri soci che non hanno esercitato il diritto di prelazione;

f) qualora, pur comunicando di voler esercitare il diritto di prelazione, nel rispetto del termine di cui alla precedente lettera d), taluno dei soci dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo o sul valore in denaro indicato nell'offerta, il prezzo, in mancanza di diverso accordo tra le parti, sarà determinato, da un arbitratore nominato dal presidente del tribunale di Udine su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

g) l'organo amministrativo dovrà comunicare al socio offerente e a tutti gli altri soci, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto d) o dalla data in cui sarà venuto a conoscenza del prezzo determinato dall'arbitratore, l'accettazione

dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, del prezzo di trasferimento, che dovrà essere pari a quello dell'offerta o pari al valore indicato nell'offerta o a quello determinato dall'arbitratore;

h) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto g);

i) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione di cui ai precedenti punti a) e b) entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di trasferimento nel termine predetto la procedura di cui al presente articolo dovrà essere ripetuta;

l) nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

10.6 La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza della procedura di cui al presente articolo, qualora il socio cedente abbia ottenuto il consenso alla cessione di quella specifica partecipazione da parte degli altri soci.

• Inserire un **comma 10.7** avente la seguente formulazione:

«È fatto divieto d'iscrizione nel libro dei soci ed è inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di partecipazioni effettuato in violazione di quanto stabilito dal precedente art. 5 del presente statuto»

Art. 11 Trasferimento *mortis causa* delle partecipazioni

11.1 Le partecipazioni non sono trasferibili per successione *mortis causa*. Agli eredi o legatari del socio defunto spetta il rimborso della partecipazione di quest'ultimo in proporzione al patrimonio sociale, con le modalità di cui al successivo art. 13.

Art. 12 Recesso del socio

12.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi previste inderogabilmente dalla legge. Il diritto di recesso previsto dall'art. 2469, secondo comma, c.c. non può essere esercitato prima del decorso del termine di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

<p>12.2 Il diritto di recesso non compete ai soci nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;</p> <p>b) proroga del termine.</p> <p>12.3 Il recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.</p> <p>12.4 Per i termini e le modalità di esercizio è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 2437-bis c.c., salvo il maggior termine previsto dall'art. 34, sesto comma, del d.lgs. 17.01.2003, n. 5.</p> <p>12.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 13.</p> <p>12.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.</p>	
<p>Art. 13 Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente</p> <p>13.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2473 c.c. Esso a tal fine è determinato tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.</p>	
<p>Art. 14 Esclusione del socio</p> <p>14.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per almeno cinque anni consecutivi non abbia esercitato alcun diritto sociale; - sia stato interdetto, inabilitato o al quale sia stato nominato un amministratore di sostegno; - sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; - sia sottoposto a procedure concorsuali; - compia atti di concorrenza in danno della società, anche attraverso società od enti, da lui amministrati; - abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c. <p>14.2 Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale competente per territorio su istanza dell'altro.</p> <p>14.3 Negli altri casi l'esclusione è decisa, con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti</p>	

soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio.

14.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 13, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

TITOLO IV DECISIONI DEI SOCI

Art. 15 Decisioni dei soci in genere

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2 In ogni caso, salvo quanto previsto dal precedente art. 9.3, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c., sull'emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., sull'assunzione di partecipazioni, ai sensi dell'art. 2361 c.c., in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni della medesima.

15.3 In deroga all'art. 2465, secondo comma, c.c., non deve essere autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni in natura o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

15.4 E fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 16 Assemblea

16.1 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

16.2 L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro Stato appartenente all'Unione Europea.

16.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel libro soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario.

16.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17 Svolgimento dell'assemblea

17.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nell'ipotesi di consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

17.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

17.4 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:



- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 16.5) i luoghi collegati a cura della società mediante mezzi di telecomunicazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 18 Diritto di voto e quorum assembleari
18.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.
18.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.
18.3 Il socio può farsi rappresentare in assemblea in conformità dell'art. 2479-bis c.c.
18.4 L'assemblea, in prima, in seconda o nelle ulteriori convocazioni, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che nei casi previsti dall'art. 2479, secondo comma, numeri 4) e 5) c.c., nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Art. 19 Verbale dell'assemblea
19.1 Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 c.c.

**TITOLO V
 AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

Art. 20 Amministratori
20.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:
 a) da un amministratore unico;
 b) da un consiglio di amministrazione composto di 3 (tre) componenti.

Art. 20
 • al **comma 20.1.** inserire come incipit, e dunque prima delle parole "La società potrà essere amministrata", la seguente previsione:
«Nel rispetto e in attuazione di quanto stabilito dall'art. 11, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 175/2016»



<p>20.2 Gli amministratori sono nominati dai soci, salvo quanto previsto dall'art. 9.3, e potranno essere anche non soci. Nel caso in cui sia scelto un organo amministrativo collegiale gli amministratori sono nominati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12.07.2011, n. 120. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.</p> <p>20.3 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • al comma 20.2. inserire dopo le parole “stabiliti dalla legge 12.07.2011, n. 120”, la seguente previsione: «e dall'art. 11, comma 4 del d.lgs. n. 175/2016» • inserire un comma 20.4 avente la seguente formulazione: <i>«Ai fini della nomina degli amministratori si osservano le norme specificatamente applicabili ai componenti dell'organo amministrativo di una società in house providing e tra l'altro, finché vigenti, l'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, l'art. 4, comma 4 secondo periodo e l'art. 5, comma 9 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in Legge 07.08.2012, n. 135, il D.P.R. 30.11.2012, n. 251, il d.lgs.08.04.2013, n. 39 e ss.mm.ii., nonché l'art. 6 del d.lgs. 23.12.2022, n. 201»</i>
<p>Art. 21 Nomina e sostituzione degli amministratori</p> <p>21.1 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra i non soci.</p> <p>21.2 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo degli amministratori, si considerano cessati dalla carica anche gli altri amministratori. Gli amministratori rimasti in carica devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo.</p> <p>21.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p>	
<p>Art. 22 Presidente</p> <p>22.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p>	
<p>Art. 23 Decisioni degli amministratori</p> <p>23.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione le decisioni dello stesso sono sempre</p>	

adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo art. 24.

Art. 24 Consiglio di amministrazione

24.1 Nelle materie indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale.

24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione Europea.

24.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

24.4 È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

24.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Tuttavia per la delega delle proprie attribuzioni di cui al successivo art. 25.2, per la nomina e la sostituzione del Direttore della Farmacia, per l'assunzione ed il

licenziamento del personale dipendente il consiglio di amministrazione dovrà deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 25 Competenze degli amministratori

25.1 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, ad essi spetteranno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

25.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni ad uno solo degli amministratori, determinando i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

25.3 Nel caso di nomina di un amministratore unico ad esso spetteranno i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma per il compimento dei seguenti atti sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci:


- ogni operazione immobiliare;
- l'assunzione di mutui e/o di finanziamenti con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- il rilascio di vaglia cambiari;
- la compravendita di aziende o rami di azienda;
- la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze.

25.4 La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogniqualevolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'amministratore unico ai sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di revoca.

Art. 25

- inserire un **comma 25.5** avente il seguente contenuto:

«L'organo amministrativo esercita i poteri ad esso attribuiti nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto e dalla normativa in materia di in house providing con specifico riferimento al requisito del controllo analogo».



	<ul style="list-style-type: none"> • inserire un comma 25.6 avente il seguente contenuto: <i>«L'organo amministrativo approva annualmente una relazione sul generale andamento della gestione societaria e sulla sua prevedibile evoluzione; sulle operazioni societarie di maggiore rilievo e sulla gestione delle attività affidate alla società, con particolare riferimento ai costi di gestione sostenuti e al raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'organo amministrativo trasmette la relazione al Comune di Tavagnacco anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo di cui all'art. 28-bis del presente statuto»</i>
<p>Art. 26 Compensi degli amministratori 26.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. Non è consentito deliberare la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato successivamente allo svolgimento dell'attività cui si riferiscono, né trattamenti di fine mandato.</p>	<p>Art. 26</p> <ul style="list-style-type: none"> • al comma 26.1. inserire come incipit, e dunque prima delle parole “agli amministratori, oltre al rimborso”, la seguente previsione: <i>«Nel rispetto dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 175/2016 e delle altre disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica.»</i>
<p>Art. 27 Rappresentanza della società 27.1 Il potere di rappresentanza è generale ed è attribuito agli amministratori secondo le disposizioni del presente articolo o dalla decisione di nomina. 27.2 In caso di nomina di un amministratore unico e in caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio, all'eventuale vice presidente e all'amministratore cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente art. 25.2 e nei limiti della delega.</p>	
<p>TITOLO VI CONTROLLO</p>	
<p>Art. 28 Controllo individuale del socio 28.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. 28.2 Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto, dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità</p>	

del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

28.3 Tutti i costi relativi all'esercizio del diritto di ispezione e di controllo rimarranno ad esclusivo carico del socio richiedente.

Art. 28-bis

Inserire un nuovo **art. 28-bis**, avente come rubrica "**Modalità di esercizio del controllo analogo**", con il seguente contenuto:

«28-bis.1 Nell'ambito delle attribuzioni di competenza degli organi dell'Ente, di cui al d.lgs. 267/2000, Il Comune di Tavagnacco, in conformità all'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 e alla normativa in materia di in house providing, esercita nei confronti della società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni con le modalità stabilite dal presente statuto.

28-bis.2 In particolare, il controllo analogo si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post") secondo le modalità di seguito riportate da considerarsi cumulative:

a) un controllo "ex ante" esercitabile attraverso:

- l'individuazione, nel documento unico di programmazione (DUP) e nota di aggiornamento, allegato al bilancio previsionale del Comune di Tavagnacco, degli indirizzi e degli obiettivi da perseguire mediante la società in house, anche mediante l'utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi;

- la preventiva approvazione, da parte del Comune di Tavagnacco, dei seguenti atti della società: documenti di programmazione, deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, relazione programmatica, piano degli investimenti, piano di sviluppo, piano industriale, piano economico finanziario, piano occupazionale, acquisti e alienazione di beni immobili; impegni di spesa per importi superiori ad euro 1 milione;

b) un "controllo contestuale" esercitabile attraverso:

- l'acquisizione, entro il 31 agosto di ciascun anno, di una relazione redatta da Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l. sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre di esercizio, per un raffronto con i dati e gli obiettivi previsionali;

- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi annuali, con indicazione, in caso di scostamento o squilibrio finanziario, delle eventuali azioni correttive;



- la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione delle attività svolte dalla società;

- la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economico e finanziaria della società, nonché sulle modalità di erogazione del servizio all'utenza, sulla definizione della tipologia di utenza, sulla definizione delle tariffe, anche differenziate in base alla tipologia di utenza;

- la possibilità di effettuare controlli ispettivi in qualsiasi momento;

- l'obbligo di tenere un sistema di contabilità separata per ciascun servizio affidato in regime di in house providing e per ciascuna attività svolta dalla società»

c) un "controllo ex post" esercitabile attraverso la fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dalla società in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva».

Art. 29 Organo di controllo

29.1 La società nomina un organo di controllo o un revisore legale dei conti.

29.2 Qualora sia nominato un organo di controllo ad esso è affidata la revisione legale dei conti.

Art. 29

• inserire un nuovo **comma 29.3** avente il seguente contenuto:
«Nella nomina dei componenti degli organi di controllo si osservano le norme specificamente applicabili alle società in house e in tema di equilibrio di genere»

**TITOLO VII
ESERCIZI SOCIALI**

Art. 30 Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentun) dicembre di ogni anno.

30.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

30.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364.

30.4 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il

<p>capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale. 30.5 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.</p>	
TITOLO VIII SCIOGLIMENTO	
<p>Art. 31 Scioglimento e liquidazione 31.1 Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto. 31.2 Nel caso di cui sopra, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. o da altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce: - il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; - la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - i poteri dei liquidatori. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'art. 2489 c.c. 31.3 La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Ai soci che non abbiano consentito alla revoca spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, c.c. 31.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.</p>	
TITOLO IX DIRETTORE DELLA FARMACIA	
<p>Art. 32 Nomina 32.1 Il Direttore della Farmacia deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 32.2 La nomina del Direttore della Farmacia, nel rispetto delle norme di legge, spetta agli amministratori; il consiglio di amministrazione provvede in conformità dell'art. 24.5.</p>	
TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI	
<p>Art. 33 Disposizioni Generali</p>	<p><u>Art. 33</u></p>

33.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

33.2 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni ed in subordine quelle delle società di persone.

Sostituire l'attuale contenuto del comma **33.2.** con la seguente formulazione:

«Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia di società nonché alle disposizioni del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 e quelle specificamente riferite alle società in house providing come Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l.».



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CANTARUTTI LUISA

CODICE FISCALE: CNTLSU67B44I403E

DATA FIRMA: 21/11/2023 14:01:53

IMPRONTA: CF45315878792246D3A7E12AC5367D520DE1F2307BA297988E3B1DF365B7A7F1
0DE1F2307BA297988E3B1DF365B7A7F10C3412CDD8E05A9DAB465B55594584BB
0C3412CDD8E05A9DAB465B55594584BB6D278406B1500260D44456EDD60904C9
6D278406B1500260D44456EDD60904C915B98F50AF23876F8A22CC68738BFBAE

COMUNE DI TAVAGNACCO (UD)

AI SENSI DEL D. LGS N. 82/2005 E SS.MM.II.
E DEL D.P.R. N. 445/2000 E SS.MM.II.,

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA
CARTACEA, COMPOSTA DA N° 10 FOGLI,
È CONFORME AL DOCUMENTO
INFORMATICO SOTTOSCRITTO
DIGITALMENTE DA IL SEGRETARIO

dott. mo LUISA CANTARUTTI

IN DATA 21/11/23 ALLE ORE 14:01

CERTIFICATO N°

- ESIBITOMI IN DATA ODIERNA SU SUPPORTO
INFORMATICO DA

SEGRETARIA GENERALE

Tavagnacco, 6/12/2023



IL FUNZIONARIO INCARICATO

Luca Oddo

TITOLO I
DENOMINAZIONE
COMUNE DELLA SEDE
ATTIVITÀ DELL'OGGETTO SOCIALE
DURATA

Art. 1 Denominazione

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata denominata "Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l.". La società opera secondo il modello in house providing stabilito dall'ordinamento comunitario e interno.

Art. 2 Comune della sede

2.1 La sede della società è posta nel Comune di Tavagnacco (UD).

2.2 Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3 Attività dell'oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto principale l'attività di gestione di farmacie nei limiti numerici e territoriali consentiti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, ciascuna sotto la responsabilità di un direttore ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 10, della Legge 8 novembre 1991 n. 362 e dell'art. 12, ultimo comma, della Legge 2 aprile 1968 n. 475, e quindi l'esercizio di tutte le attività previste dalla legislazione sanitaria e dalla legge sul commercio in vigore per il commercio al dettaglio di specialità medicinali, specialità medicinali da banco, specialità medicinali veterinarie, prodotti omeopatici, prodotti di erboristeria, prodotti di veterinaria, preparazioni galeniche, sostanze chimiche e di origine vegetale anche di uso non farmaceutico, dispositivi medici, presidi medico-chirurgici, biocidi, prodotti cosmetici, integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali ed inoltre tutti i prodotti e servizi a valenza sanitaria connaturati all'esercizio della farmacia, "foods" e "non foods".

3.2 Nei limiti e con le modalità consentite dal presente statuto e dall'ordinamento con riferimento al modello in house providing, la società potrà assumere partecipazioni in società lucrative e/o cooperative di farmacisti o in consorzi aventi oggetto connesso o complementare all'attività esercitata dalla società, nel settore del farmaco, del sanitario o del salutare. Tale attività di partecipazione non potrà mai rivestire carattere prevalente avendo natura meramente strumentale. La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalla normativa speciale in materia finanziaria, bancaria e professionale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie, utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

3.3 Potrà associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione.

3.4 La società potrà inoltre concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni proprie.

3.5 Oltre a quanto previsto nel precedente comma 3.1., la società ha per oggetto, ai sensi degli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016, una o più delle attività di seguito specificate:

- a) autoproduzione di servizi pubblici locali, ivi compresa la gestione ed esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e infrastrutture di proprietà degli enti pubblici soci;
- b) svolgimento di attività preparatoria all'esercizio di funzioni e compiti amministrativi spettanti agli enti pubblici soci, relativi ai servizi pubblici locali;
- c) svolgimento di funzioni e compiti attribuiti agli enti locali soci dalla normativa statale e regionale, con particolare riferimento alla materia dei servizi pubblici locali;
- d) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la gestione dei beni destinati all'erogazione di tali servizi.

3.6 La società svolge le attività sopra elencate nei limiti e con le modalità ammessi dall'ordinamento con riferimento al modello della società in house providing.

3.7 Oltre l'ottanta per cento del fatturato totale della società deve derivare, in conformità all'art. 16 comma 3 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci o comunque dallo svolgimento di attività, sempre in forza di incarichi ricevuti dagli enti pubblici soci, con le collettività, cittadini e utenti, rappresentate dai predetti enti pubblici e nel rispetto di riferimento di questi ultimi.

3.8 Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e comunque per un importo non superiore al venti per cento del fatturato totale della

Lucia

Gianni

[Signature]



società, Farmacia comunale di Tavagnacco s.r.l. potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto anche su richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci.

Art. 4 Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – ALTRI APPORTI DEI SOCI TITOLI DI DEBITO

Art. 5 Capitale

5.1 Il capitale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

5.3 La società è a totale capitale pubblico e non è ammessa la partecipazione di soggetti privati. Ogni atto di trasferimento della partecipazione sociale a favore di soggetti privati è nullo di pieno diritto e comunque radicalmente inefficace nei confronti della Società.

5.4 L'acquisto della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo come disciplinati dal presente statuto e dalla normativa in materia di in house providing.

Art. 6 Aumento e riduzione del capitale

6.1 Nella decisione di aumento del capitale sociale deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione. A tal fine gli amministratori, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, dovranno comunicare ai soci assenti che il capitale d'aumento deliberato dall'assemblea dei soci, può essere da loro sottoscritto. Il diritto di sottoscrizione deve essere esercitato nel termine di decadenza di giorni 30 (trenta) che decorrono dalla data dell'assemblea per i soci che erano presenti e dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra per i soci assenti.

6.2 La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

6.3 Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

6.4 In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma, c.c.

Art. 7 Altri apporti dei soci

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

7.2 Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.

7.3 In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

Art. 8 Titoli di debito

8.1 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c. e della relativa normativa secondaria.

8.2 L'emissione è di competenza dei soci che decideranno con il metodo assembleare e con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

TITOLO III

SOCI CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 9 Diritti dei soci

9.1 La partecipazione al capitale del socio Comune di Tavagnacco non potrà mai essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

9.2 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

9.3 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tuttavia al socio Comune di Tavagnacco spetta il diritto particolare, personale ed inalienabile:

- di nominare l'Amministratore Unico e, nel caso del Consiglio di Amministrazione, di nominare almeno 2 (due) amministratori;
 - di designare l'organo di controllo o il revisore legale dei conti.
- 9.4** Il diritto particolare di cui al precedente paragrafo può essere modificato solo con delibera assembleare assunta all'unanimità.

Art.10 Disciplina delle partecipazioni e loro trasferimento per atto tra vivi

10.1 Nel caso di proprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

10.2 Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori procedono nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2466.

10.3 Quando nel presente articolo viene utilizzato il sostantivo "trasferimento" o il verbo "trasferire", deve intendersi ogni atto o negozio, a titolo oneroso o gratuito, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o su parte di essa, o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla medesima o su parte di essa o, infine, un mutamento nella titolarità di tali diritti limitati. Sono pertanto ricompresi, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita (anche coattiva), la permuta, la donazione (anche indiretta), la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la transazione e la dazione in pagamento.

10.4 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta alle disposizioni del presente articolo, a condizione che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.


10.5 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo.

A tal fine il socio che intenda trasferire a uno o più soci o anche a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve preventivamente offrirla a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di comprarla, alle seguenti condizioni:

- a) il socio, intenzionato al trasferimento, dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento;
- b) l'offerta deve indicare specificamente la partecipazione oggetto del trasferimento, la tipologia dell'atto o del negozio attraverso il quale si intende realizzare il trasferimento medesimo, il nominativo del soggetto interessato all'acquisto e, se si tratti di società di capitali, il nominativo dell'azionista o quotista di riferimento, il prezzo pattuito o – quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento – il valore in danaro che si intende attribuire alla partecipazione, le condizioni, i tempi del trasferimento ed ogni altro elemento significativo;
- c) l'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'offerta, la comunicherà a tutti gli altri soci;
- d) a pena di decadenza, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte dell'organo amministrativo della comunicazione dell'offerta, ogni socio interessato all'acquisto deve a sua volta comunicare all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, la propria volontà incondizionata di esercitare la prelazione per l'intera partecipazione offerta;
- e) in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, in mancanza di diverso accordo tra questi ultimi, la partecipazione offerta sarà attribuita ai medesimi, in proporzione alle rispettive partecipazioni all'intero capitale sociale, senza tener conto della complessiva partecipazione del socio intenzionato al trasferimento e degli altri soci che non hanno esercitato il diritto di prelazione;
- f) qualora, pur comunicando di voler esercitare il diritto di prelazione, nel rispetto del termine di cui alla precedente lettera d), taluno dei soci dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo o sul valore in danaro indicato nell'offerta, il prezzo, in mancanza di diverso accordo tra le parti, sarà determinato, da un arbitratore nominato dal presidente del tribunale di Udine su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

- g) l'organo amministrativo dovrà comunicare al socio offerente e a tutti gli altri soci, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto d) o dalla data in cui sarà venuto a conoscenza del prezzo determinato dall'arbitratore, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, del prezzo di trasferimento, che dovrà essere pari a quello dell'offerta o pari al valore indicato nell'offerta o a quello determinato dall'arbitratore;
- h) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto g);
- i) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione di cui ai precedenti punti a) e b) entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di trasferimento nel termine predetto la procedura di cui al presente articolo dovrà essere ripetuta;
- l) nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

10.6 La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza della procedura di cui al presente articolo, qualora il socio cedente abbia ottenuto il consenso alla cessione di quella specifica partecipazione da parte degli altri soci.

10.7 è fatto divieto d'iscrizione nel libro dei soci ed è inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di partecipazioni effettuato in violazione di quanto stabilito dal precedente art. 5 del presente statuto.

Art. 11 Trasferimento *mortis causa* delle partecipazioni

11.1 Le partecipazioni non sono trasferibili per successione *mortis causa*. Agli eredi o legatari del socio defunto spetta il rimborso della partecipazione di quest'ultimo in proporzione al patrimonio sociale, con le modalità di cui al successivo art. 13.

Art. 12 Recesso del socio

12.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi previste inderogabilmente dalla legge.

Il diritto di recesso previsto dall'art. 2469, secondo comma, c.c. non può essere esercitato prima del decorso del termine di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

12.2 Il diritto di recesso non compete ai soci nelle seguenti ipotesi:

- a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- b) proroga del termine.

12.3 Il recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

12.4 Per i termini e le modalità di esercizio è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 2437-bis c.c., salvo il maggior termine previsto dall'art. 34, sesto comma, del d.lgs. 17.01.2003, n. 5.

12.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 13.

12.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 13 Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente

13.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2473 c.c. Esso a tal fine è determinato tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra

circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Art. 14 Esclusione del socio

14.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- per almeno cinque anni consecutivi non abbia esercitato alcun diritto sociale;
- sia stato interdetto, inabilitato o al quale sia stato nominato un amministratore di sostegno;
- sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- compia atti di concorrenza in danno della società, anche attraverso società od enti, da lui amministrati;
- abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c.

14.2 Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale competente per territorio su istanza dell'altro.

14.3 Negli altri casi l'esclusione è decisa, con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio.

14.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 13, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

TITOLO IV DECISIONI DEI SOCI

Art. 15 Decisioni dei soci in genere

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

15.2 In ogni caso, salvo quanto previsto dal precedente art. 9.3, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c., sull'emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., sull'assunzione di partecipazioni, ai sensi dell'art. 2361 c.c., in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni della medesima.

15.3 In deroga all'art. 2465, secondo comma, c.c., non deve essere autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni in natura o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

15.4 E fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 16 Assemblea


16.1 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

16.2 L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro Stato appartenente all'Unione Europea.

16.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica o vero e con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci in domicilio risultante dal libro dei soci, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel libro soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle

Luca Polini *Roberto Duce*



materie da trattare.

16.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario.

16.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17 Svolgimento dell'assemblea

17.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nell'ipotesi di Consiglio di Amministrazione) o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

17.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

17.4 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 16.5) i luoghi collegati a cura della società mediante mezzi di telecomunicazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 18 Diritto di voto e quorum assembleari

18.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

18.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

18.3 Il socio può farsi rappresentare in assemblea in conformità dell'art. 2479-bis c.c.

18.4 L'assemblea, in prima, in seconda o nelle ulteriori convocazioni, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che nei casi previsti dall'art. 2479, secondo comma, numeri 4) e 5) c.c., nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Art. 19 Verbale dell'assemblea

19.1 Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 c.c.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 20 Amministratori

20.1 Nel rispetto e in attuazione di quanto stabilito dall'art. 11, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 175/2016, la società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) componenti.

20.2 Gli amministratori sono nominati dai soci, salvo quanto previsto dall'art. 9.3, e potranno essere anche

non soci. Nel caso in cui sia scelto un organo amministrativo collegiale gli amministratori sono nominati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12.07.2011, n. 120 e dall'art. 11, comma 4 del d.lgs. n. 175/2016. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

20.3 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

20.4 Ai fini della nomina degli amministratori si osservano le norme specificatamente applicabili ai componenti dell'organo amministrativo di una società in house providing e tra l'altro, finché vigenti, l'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, l'art. 4, comma 4 secondo periodo e l'art. 5, comma 9 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in Legge 07.08.2012, n. 135, il D.P.R. 30.11.2012, n. 251, il d.lgs.08.04.2013, n. 39 e ss.mm.ii., nonché l'art. 6 del d.lgs. 23.12.2022, n. 201.

Art. 21 Nomina e sostituzione degli amministratori

21.1 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra i non soci.

21.2 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo degli amministratori, si considerano cessati dalla carica anche gli altri amministratori. Gli amministratori rimasti in carica devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 22 Presidente

22.1 Se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 23 Decisioni degli amministratori

23.1 Se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione le decisioni dello stesso sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo art. 24.

Art. 24 Consiglio di Amministrazione

24.1 Nelle materie indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale.

24.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:


- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione Europea.

24.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

24.4 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;









d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

24.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Tuttavia per la delega delle proprie attribuzioni di cui al successivo art. 25.2, per la nomina e la sostituzione del Direttore della Farmacia, per l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 25 Competenze degli amministratori

25.1 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, ad essi spetteranno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

25.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni ad uno solo degli amministratori, determinando i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

25.3 Nel caso di nomina di un Amministratore Unico ad esso spetteranno i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma per il compimento dei seguenti atti sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci:

- ogni operazione immobiliare;
- l'assunzione di mutui e/o di finanziamenti con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- il rilascio di vaglia cambiari;
- la compravendita di aziende o rami di azienda;
- la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze.

25.4 La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogniqualevolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di revoca.

25.5 L'organo amministrativo esercita i poteri ad esso attribuiti nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto e dalla normativa in materia di in house providing con specifico riferimento al requisito del controllo analogo.

25.6 L'organo amministrativo approva annualmente una relazione sul generale andamento della gestione societaria e sulla sua prevedibile evoluzione; sulle operazioni societarie di maggiore rilievo e sulla gestione delle attività affidate alla società, con particolare riferimento ai costi di gestione sostenuti e al raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'organo amministrativo trasmette la relazione al Comune di Tavagnacco anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo di cui all'art. 28-bis del presente statuto.

Art. 26 Compensi degli amministratori

26.1 Nel rispetto dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 175/2016 e delle altre disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica, agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. Non è consentito deliberare la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato successivamente allo svolgimento dell'attività cui si riferiscono, né trattamenti di fine mandato.

Art. 27 Rappresentanza della società

27.1 Il potere di rappresentanza è generale ed è attribuito agli amministratori secondo le disposizioni del presente articolo o dalla decisione di nomina.

27.2 In caso di nomina di un Amministratore Unico e in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetterà all'Amministratore Unico o al presidente del consiglio, all'eventuale vice presidente e all'amministratore cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente art. 25.2 e nei limiti della delega.

CONTROLLO

Art. 28 Controllo individuale del socio

28.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

28.2 Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto, dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

28.3 Tutti i costi relativi all'esercizio del diritto di ispezione e di controllo rimarranno ad esclusivo carico del socio richiedente.

Art. 28-bis "Modalità di esercizio del controllo analogo"

28-bis.1 Nell'ambito delle attribuzioni di competenza degli organi dell'Ente, di cui al d.lgs. 267/2000, Il Comune di Tavagnacco, in conformità all'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 e alla normativa in materia di in house providing, esercita nei confronti della società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni con le modalità stabilite dal presente statuto.

28-bis.2 In particolare, il controllo analogo si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post") secondo le modalità di seguito riportate da considerarsi cumulative:

a) un controllo "ex ante" esercitabile attraverso:

- l'individuazione, nel documento unico di programmazione (DUP) e nota di aggiornamento, allegato al bilancio previsionale del Comune di Tavagnacco, degli indirizzi e degli obiettivi da perseguire mediante la società in house, anche mediante l'utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi;
- la preventiva approvazione, da parte del Comune di Tavagnacco, dei seguenti atti della società: documenti di programmazione, deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, relazione programmatica, piano degli investimenti, piano di sviluppo, piano industriale, piano economico finanziario, piano occupazionale, acquisti e alienazione di beni immobili; impegni di spesa per importi superiori ad euro 1 milione;

b) un "controllo contestuale" esercitabile attraverso:

- l'acquisizione, entro il 31 agosto di ciascun anno, di una relazione redatta da Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l. sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre di esercizio, per un raffronto con i dati e gli obiettivi previsionali;
- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi annuali, con indicazione, in caso di scostamento o squilibrio finanziario, delle eventuali azioni correttive;
- la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione delle attività svolte dalla società;
- la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economico e finanziaria della società, nonché sulle modalità di erogazione del servizio all'utenza, sulla definizione della tipologia di utenza, sulla definizione delle tariffe, anche differenziate in base alla tipologia di utenza;
- la possibilità di effettuare controlli ispettivi in qualsiasi momento;
- l'obbligo di tenere un sistema di contabilità separata per ciascun servizio affidato in regime di in house providing e per ciascuna attività svolta dalla società;

c) un "controllo ex post" esercitabile attraverso la fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dalla società in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Art. 29 Organo di controllo

29.1 La società nomina un organo di controllo o un revisore legale dei conti.

29.2 Qualora sia nominato un organo di controllo ad esso è affidata la revisione legale dei conti.

29.3 Nella nomina dei componenti degli organi di controllo si osservano le norme specificamente applicabili alle società in house e in tema di equilibrio di genere.

TITOLO VII ESERCIZI SOCIALI

Art. 30 Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentun) dicembre di ogni anno.

30.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

30.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364.

30.4 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

30.5 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

TITOLO VIII SCIoglimento

Art. 31 Scioglimento e liquidazione

31.1 Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

31.2 Nel caso di cui sopra, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. o da altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'art. 2489 c.c.

31.3 La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Ai soci che non abbiano consentito alla revoca spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, c.c.

31.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

TITOLO IX DIRETTORE DELLA FARMACIA

Art. 32 Nomina

32.1 Il Direttore della Farmacia deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

32.2 La nomina del Direttore della Farmacia, nel rispetto delle norme di legge, spetta agli amministratori; il Consiglio di Amministrazione provvede in conformità dell'art. 24.5.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 Disposizioni Generali

33.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

33.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia di società nonché alle disposizioni del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 e quelle specificamente riferite alle società in house providing come Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l.

Luca Spadolini

Flavio Puccini

